Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali delle province di Pisa, Lucca e Massa Carrara

Seminario

Stesura e presentazione del PAPMAA: Aspetti agronomici, urbanistici e di sicurezza legati alla progettazione rurale e responsabilità civili e penali del professionista

Il Punto di vista delle Amministrazioni e le responsabilità del professionista

avv. Enrico Amante

Pisa, 7 settembre 2017

L.R. 10/11/2014, n. 65 Art. 74 Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale.

1. Al fine della verifica delle condizioni di cui agli articoli 72 e 73, l'**imprenditore agricolo** provvede alla redazione del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, di seguito denominato "programma aziendale", **avente i contenuti indicati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 84** *[D.P.G.R. 25/08/2016, n. 63/R].*

2. L'approvazione del programma aziendale costituisce condizione preliminare per il rilascio dei titoli abilitativi.

3. Il programma aziendale è presentato, **secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 84, al comune o ai comuni competenti per territorio**, che verificano la completezza e la regolarità formale della documentazione entro i quindici giorni successivi alla sua presentazione. Il comune o i comuni possono richiedere motivatamente, una sola volta, documenti integrativi**.**

[SEGUE]

L.R. 10/11/2014, n. 65 Art. 74 Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale.

4. Per l'approvazione del programma aziendale, il comune verifica la conformità urbanistica degli interventi proposti e, in caso di esito positivo, può convocare una conferenza di servizi, da svolgersi entro il termine massimo di sessanta giorni dalla sua trasmissione o dal ricevimento dei documenti integrativi, al fine di acquisire tutti i pareri, nulla osta o assensi, comunque denominati, di altre amministrazioni pubbliche, compreso il parere della provincia di conformità al PTC o il parere della città metropolitana di conformità al PTCM, nonché i pareri della Regione di coerenza tra i contenuti agronomici del programma e gli interventi edilizi proposti.

5. La realizzazione del programma aziendale è garantita da una convenzione o da un atto d'obbligo unilaterale, da registrare e trascrivere a spese del richiedente e a cura del comune.

[SEGUE]

L.R. 10/11/2014, n. 65 Art. 74

5. La realizzazione del programma aziendale è garantita da una convenzione o da un atto d'obbligo unilaterale, da registrare e trascrivere a spese del richiedente e a cura del comune.

6. In particolare, la convenzione o l'atto unilaterale d'obbligo contengono **l'impegno dell'imprenditore agricolo**:
a) ad effettuare gli interventi previsti dal programma aziendale […]
b) a non alienare separatamente dagli edifici rurali le superfici fondiarie alla cui capacità produttiva gli stessi sono riferiti, a meno che i terreni alienati non siano compensati da altri terreni di nuova acquisizione;
c) ad assicurare il mantenimento delle pertinenze di edifici non più utilizzabili a fini agricoli, comprese quelle oggetto di programmata alienazione, con interventi coerenti con il contesto paesaggistico, nonché con interventi di mitigazione ambientale eventualmente necessari;
d) a non modificare la destinazione d'uso degli edifici esistenti o recuperati necessari allo svolgimento dell'attività agricola e di quelle connesse per il periodo di validità del programma aziendale;
e) ad assoggettarsi alle penali previste nella convenzione o nell'atto d'obbligo, in caso d'inadempimento. In ogni caso, le penali non devono essere inferiori al maggior valore determinato dall'inadempienza.[SEGUE]

L.R. 10/11/2014, n. 65 Art. 74

7. Il programma aziendale **ha durata decennale con decorrenza dall'atto di approvazione del comune**.

8. Il programma aziendale può essere modificato in ogni tempo per adeguarlo ai programmi comunitari, statali o regionali, oppure in caso di eventi naturali che modifichino in modo significativo lo stato dei luoghi.

[…]

13. Il programma aziendale **ha valore di piano attuativo ai sensi dell'articolo 107 nei casi previsti dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, nonché quando prevede interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti perdita della destinazione d'uso agricola verso altre destinazioni**.

PAPMAA

(art. 74 L.R. 65/2014)

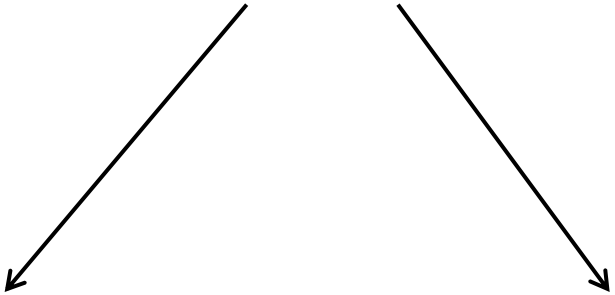

senza valenza di Piano attuativo

Con valenza di piano attuativo (artt. 107 e ss. L.R. 65/2014)

Questioni aperte sui PAPMAA

a) Quale Organo approva il PAPMAA?
(Giunta? Consiglio? Dirigente?)

b) Necessità o meno di VAS (verifica di ass.).

c) La possibilità o meno di PAPMAA “in sanatoria”

Questioni aperte sui PAPMAA

a) Quale Organo approva il PAPMAA?

- **con valenza di Piano attuativo**: Consiglio Comunale (/Giunta);

- **senza valenza di Piano attuativo**: Giunta comunale o Dirigente

Questioni aperte sui PAPMAA

b) Necessità o meno di VAS (verifica di ass.).

Fonti normative

- Direttiva 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE (c.d. Direttiva VAS)

- D.Lgs. 03/04/2006, n. 152;

- L.R. 12/02/2010, n. 10

Direttiva 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE (c.d. Direttiva VAS)

Articolo 3

Ambito d'applicazione.

1. I piani e i programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, **che possono avere effetti significativi sull'ambiente**, sono soggetti ad una valu tazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi,

a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, **e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE**, o

b) per i quali, **in considerazione dei possibili effetti sui siti**, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE. **[SEGUE]**

Direttiva 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE (c.d. Direttiva VAS)

Articolo 3

Ambito d'applicazione.

[SEGUE]

3. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale **è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente**.

4. Gli Stati membri determinano se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, **che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente**.

5. Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull'ambiente attraverso l'**esame caso per caso o specificando i tipi di piani e i programmi o combinando le due impostazioni**. A tale scopo gli Stati membri tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all'allegato II, al fine di garantire che i piani e i programmi con probabili effetti significativi sull'ambiente rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva. [...]

D.Lgs. 03/04/2006, n. 152
ART. 5 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) **valutazione ambientale** di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale strategica, di seguito VAS: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

[...]c) **impatti ambientali**: effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori: popolazione e salute umana; biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; interazione tra i fattori sopra elencati.

D.Lgs. 03/04/2006, n. 152
ART. 6 (Oggetto della disciplina)

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, **e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto**; **[segue]**

D.Lgs. 03/04/2006, n. 152
ART. 6 (Oggetto della disciplina)

[segue]

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento. **[segue]**

D.Lgs. 03/04/2006, n. 152
ART. 6 (Oggetto della disciplina)

[segue]

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

Questioni aperte sui PAPMAA

C) La possibilità o meno di PAPMAA "in sanatoria"

- **Secondo i principi no** (il PAPMAA è una programmazione pro futuro, talvolta con natura di Piano attuativo);
- Secondo le esigenze pratiche, talora sarebbe opportuno
- **La Giurisprudenza del TAR Toscana**

  - Sez. III, 4 luglio 2014, n. 1205 (sfavorevole);

  - Sez. II, 6 marzo 2014, n. 454 e Sez. III, 13 gennaio 2015, n. 26 (implicitamente favorevoli)

  - Sez. III, 9 luglio 2015, n. 1444:

    - se avente valore di Piano attuativo: NO

    - se non avente valore di Piano attuativo: Sì

NB: un PAPMAA approvato, anche se contiene criticità (ad esempio, la sanatoria di un immobile) non può essere disatteso dall'Amministrazione comunale, se non previo annullamento in autotutela.

È illegittimo il diniego di adozione di titoli abilitativi in favore dell'imprenditore agricolo fondato sul rilievo di mere criticità del PAPMAA, pur approvato dall'Ente.

Sul procedimento di approvazione

PAPMAA (art. 74 L.R. 65/2014)

senza valenza di Piano attuativo
(art. 74, commi 3, 4 e 5)

Con valenza di piano attuativo
(artt. 107 e ss. L.R. 65/2014)

Necessari adempimenti di approvazione propri dello strumento attuativo

Procedimento di approvazione Piani attuativi

L.R. 10/11/2014, n. 65 - Art. 107 Piani attuativi.

1. I piani attuativi, comunque denominati, costituiscono **strumenti di pianificazione urbanistica di dettaglio in attuazione del piano operativo**.
2. L'atto di approvazione del piano attuativo individua le disposizioni legislative di riferimento e i beni soggetti ad espropriazione secondo le procedure e le modalità di cui al D.P.R. 327/2001 e alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità).
3. **Le varianti al piano strutturale o al piano operativo**, correlate a previsioni soggette a pianificazione attuativa, **possono essere adottate e approvate contestualmente al relativo piano attuativo**.

[SEGUE]

Procedimento di approvazione Piani attuativi

L.R. 10/11/2014, n. 65 - Art. 107 Piani attuativi.

[SEGUE]

4. Sono comunque soggetti a piano attuativo:

a. gli eventuali crediti edilizi riferibili alla compensazione urbanistica di cui all'articolo 101;

b. gli interventi di ristrutturazione urbanistica, nei casi di cui all'articolo 74, comma 13 e all'articolo 79, comma 2, lettera i bis);

c. [gli interventi di ristrutturazione urbanistica con perdita di destinazione d'uso agricola] [*Lettera abrogata dall'art. 46, comma 2, L.R. 8 luglio 2016, n. 43, a decorrere dal 14 luglio 2016]*

Procedimento di approvazione Piani attuativi

L.R. 10/11/2014, n. 65 - Art. 108 Consorzi per la realizzazione dei piani attuativi.

1. Per la realizzazione degli interventi dei piani attuativi di cui all'articolo 107 per i quali è ammessa l'iniziativa privata, **i proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore dei beni ricompresi nel relativo perimetro**, calcolata in base all'**imponibile catastale**, previo invito degli altri proprietari, hanno titolo a costituire il consorzio per la presentazione al comune della proposta di piano attuativo, comprensiva dello schema di convenzione relativo alla realizzazione dell'intervento. Il comune informa tempestivamente i proprietari non aderenti al consorzio della presentazione della proposta, ai fini dell'eventuale sottoscrizione della medesima previa adesione al consorzio.

[SEGUE]

Procedimento di approvazione Piani attuativi

L.R. 10/11/2014, n. 65 - Art. 108 Consorzi per la realizzazione dei piani attuativi.

2. **Successivamente all'approvazione del piano attuativo**, il comune invita i proprietari non aderenti al consorzio di cui al comma 1, a dare attuazione alle indicazioni del piano mediante l'adesione alla convenzione, assegnando un temine non inferiore a **sessanta giorni**. Decorso inutilmente il termine assegnato, il comune procede a diffidare i proprietari non aderenti al consorzio, assegnando un ulteriore termine non inferiore a **trenta giorni**. Il procedimento si conclude **entro il termine massimo di centottanta giorni dall'approvazione del piano attuativo**.

3. Decorso senza esito il termine di cui al comma 2, gli immobili dei proprietari che non hanno sottoscritto la convenzione rientrano tra i **beni soggetti all'espropriazione** di cui all'articolo 107, comma 2. Le somme necessarie per l'espropriazione sono a carico dei soggetti che hanno sottoscritto la convenzione.

Procedimento di approvazione Piani attuativi

L.R. 10/11/2014, n. 65 - Art. 110 Validità dei piani attuativi.

1. Contestualmente all'atto di approvazione, il comune fissa il termine, **non superiore a dieci anni**, entro il quale il piano attuativo è realizzato ed i termini entro i quali sono operate le eventuali espropriazioni ai sensi dell'articolo 108.
2. L'approvazione del piano costituisce dichiarazione di pubblica utilità delle opere od impianti di interesse pubblico dallo stesso individuate.
3. **Decorso il termine di cui al comma 1, il piano diventa inefficace per la parte non ancora attuata**.
4. Nel caso di cui al comma 3, permane l'obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano attuativo. Sono fatti salvi eventuali adempimenti da assolvere entro i termini stabiliti dalla convenzione per il completamento degli interventi previsti dal piano attuativo.

Procedimento di approvazione Piani attuativi

L.R. 10/11/2014, n. 65
Art. 111 Approvazione dei piani attuativi.

1. Il piano attuativo **conforme alle previsioni dei piani operativi** è approvato con le procedure di cui al presente articolo.

2. Con riferimento al piano attuativo di iniziativa privata conforme alle previsioni del piano operativo, **entro sessanta giorni dal ricevimento** della proposta, o dal completamento della documentazione necessaria, sono **comunicati al proponente i tempi previsti per l'adozione del piano**.

3. Dopo **l'adozione da parte del comune**, il piano attuativo è trasmesso alla provincia o alla città metropolitana, è depositato per trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R.T. ed è reso accessibile anche sul sito istituzionale del comune. Entro e non oltre tale termine, **chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni**.

[SEGUE]

Procedimento di approvazione Piani attuativi

L.R. 10/11/2014, n. 65
Art. 111 Approvazione dei piani attuativi.

[SEGUE]

4. Decorso il termine di cui al comma 3, **il comune approva il piano attuativo** motivando le determinazioni assunte in relazione alle osservazioni presentate **e lo trasmette alla provincia o alla città metropolitana**.

5. Il piano attuativo è efficace dalla pubblicazione dell'avviso di approvazione sul B.U.R.T. ed è reso accessibile anche sul sito istituzionale del comune. Qualora non siano pervenute osservazioni, il piano diventa efficace a seguito della pubblicazione sul B.U.R.T. dell'avviso che ne dà atto.

6. Il piano regolatore portuale dei porti regionali è trasmesso dopo l'adozione anche alla Regione ed è approvato previo parere positivo di idoneità tecnica di cui all'articolo 86, comma 4. Il piano approvato è trasmesso alla Regione.

Le “responsabilità” del professionista

a) Civili, nei confronti del committente… secondo le regole ordinarie

b) Penali e/o deontologiche : per false rappresentazioni o attestazioni (specie nella successiva fase dei titoli abilitativi edilizi, visto che l’istruttoria del PAPMAA presuppone un coinvolgimento attivo degli Uffici comunali).

Le “responsabilità” del professionista

a) Civili, nei confronti del committente… secondo le regole ordinarie

c.c. art. 1176. Diligenza nell'adempimento.

Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.

c.c. art. 2236. Responsabilità del prestatore d'opera.

Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave

Le “responsabilità” del professionista

b) Penali e/o deontologiche : per false rappresentazioni o attestazioni (specie nella successiva fase dei titoli abilitativi edilizi, visto che l’istruttoria del PAPMAA presuppone un coinvolgimento attivo degli Uffici comunali).

- SCIA: art. 19 L. 241/1990 e artt. 145 e 146 L.R. 65/2014;
- Pdc: art. 20 TUE e 142 L.R. 65/2014;
- DIA: art. 23 TUE;

Le “responsabilità” del professionista

Trib. Trento, 30-01-2013

Si configura la fattispecie prevista e punita dall'art. 481 c.p. in capo al progettista che dichiari falsamente la conformità delle opere realizzate ai progetti allegati alla relativa concessione, in un certificato destinato a provare la verità dei fatti in esso contenuti. Alcun dubbio sussiste in ordine alla responsabilità del prevenuto per il fatto ascritto, assumendo, la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità e rispondendo del reato di falsità ideologica in certificati, il progettista che, nella certificazione accompagnatoria della dichiarazionedi inizio attività, renda false attestazioni in ordine alla conformità delle opere realizzande agli strumenti urbanistici.

L'imputazione fa riferimento alla falsa attestazione da parte dell'imputato della conformità di un fabbricato sito nel comune di Mezzana all'opera a suo tempo licenziata, quale risultante dalle planimetrie e progetti oggetto della richiesta di concessione edilizia e della concessione rilasciata.

Le “responsabilità” del professionista

Trib. Firenze Sez. I, Sent., 27/01/2016

Risulta in maniera inequivoca dal fatto accertato che l'imputato, Geom. B.G., nella qualità descritta in imputazione e, dunque, in qualità di **persona esercente un servizio di pubblica necessità**, ha preannunciato al Comune di Lastra a Signa, mediante D.I.A. n. XXXX del 17 luglio 2009, la realizzazione di "Migliorie interne da apportare mediante opere di manutenzione ordinaria e straordinaria ad un immobile posto in Via A. Costa", **sulla base, però, di una descrizione grafica dello stato presente dei luoghi non corrispondente al vero**.

[...] Risulta in maniera inconfutabile dalle risultanze istruttorie una difformità rappresentativa in relazione alla tavola n. 2 allegata alla DIA, e dunque una **violazione del dovere di fedeltà al vero da parte dell'imputato, che determina la sussumibilità del suo comportamento sotto la norma incriminatrice di cui all'art. 481 c.p.** , [...]

Le “responsabilità” del professionista

Trib. Firenze Sez. I, Sent., 27/01/2016

[...] cioè a titolo di falsità ideologica in certificato commesso da persona esercente un servizio di pubblica necessità: fattispecie che, come ha avuto modo di sottolineare la Suprema Corte, nella motivazione della sentenza n. 3146/08, **tutela, al pari di tutte le altre disposizioni in tema di falsità ideologica, non solo "l'affidamento dell'immediato destinatario dell'atto pubblico, che può anche essere a conoscenza della falsità o concorrere nella medesima o ancora essere indotto in errore da essa, ma anche, e soprattutto, la fiducia che la generalità dei consociati deve a ragione riporre negli atti provenienti da certuni soggetti e la garanzia di veridicità degli stesso**. Mentre il profilo relativo alla idoneità della certificazione ad indurre in errore il pubblico ufficiale chiamato ad adottare il provvedimento alla cui formazione la certificazione è funzionale ha esclusivo rilievo per l'eventuale configurabilità, in capo al soggetto da cui promana la certificazione mendace, anche del concorrente reato di falso, per induzione in errore, nell'atto pubblico derivato (S.U. n. 1827, del 24/2/1995; S.U. n. 35488 del 28/06/2007)".

Le “responsabilità” del professionista

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 18/06/2014) 03-12-2014, n. 50621

Senonchè va ricordato che il c.d. "falso per induzione" diretto a ottenere una concessione edilizia che riproduca le false dichiarazioni del privato e le eventuali false planimetrie è punibile ai sensi degli artt. 48 e 480 c.p. (v. per tutte S.U. 20.11.1996 n. 673, Botta, Rv. 206661; v. anche Sez. 5A 25.9.2001 n. 38453, Perfetto, Rv. 220001, secondo la quale "quando il pubblico ufficiale inconsapevolmente raccolga dal privato una falsa attestazione relativa a fatti dei quali essa è destinata a provare la verità e quando detta attestazione venga poi utilizzata dal soggetto ingannato per descrivere od attestare una situazione di fatto più ampia di quella certificata dal mentitore, resta integrata la fattispecie del falso ideologico per induzione (artt. 48-479, 48- 480 e 48-481 cod. pen.), la quale, nel caso di specie, concorre con il delitto di cui all'art. 483 cod. pen. , atteso che la falsa dichiarazione del privato, prevista di per sè come reato, è in rapporto strumentale con la falsità ideologica che il pubblico ufficiale, in quanto autore mediato, ha posto in essere"; in senso analogo Sez. 5A 15.7.2008 n. 37555, P.G. in proc. Anello, Rv. 241643) e non ai sensi degli artt. 48 e 479 c.p. , come contestato al capo B1.

Le “responsabilità” del professionista

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12/06/2013) 04-10-2013, n. 40975

Quanto, poi, all'ambito di applicazione dell'art. 481 cod. pen. , deve ribadirsi che - contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa - la relazione di asseverazione del progettista allegata alla denuncia di inizio attività edilizia ha natura di certificato qualora le false attestazioni riguardino lo stato dei luoghi e la conformità delle opere realizzate agli strumenti urbanistici, dovendosi escludere la sussistenza del reato solo per le attestazioni che abbiano per oggetto le mere intenzioni del committente o la futura eventuale difformità delle opere da realizzarsi (ex plurimis, sez. 3, 21 ottobre 2008, n. 1818/2009, rv. 242478; sez. 5, 14 maggio 2010, n. 35615, rv. 248878; sez. 3, 20 maggio 2010, n. 27699, rv. 247927). In altri termini, integra il reato di falsità ideologica in certificati (art. 481 cod. pen.), non solo la falsificazione della dichiarazione di inizio attività, ma anche quella riguardante la relazione di accompagnamento alla stessa, avendo essa natura di certificato in ordine alla descrizione dello stato attuale dei luoghi, alla ricognizione degli eventuali vincoli esistenti sull'area o sull'immobile interessati dall'intervento, alla rappresentazione delle opere che si intende realizzare e all'attestazione della loro conformità agli strumenti urbanistici ed al regolamento edilizio(sez. 3, 17 aprile 2012, n. 35795, Rv. 253666).